

CORTE DI CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 2 LUGLIO 2018 N. 29617: il corso del termine di prescrizione delle sanzioni amministrative - previste nei confronti degli enti per la responsabilità derivante da reato a norma del D.Lgs. n. 231/2001 - è interrotto dalla contestazione del reato e riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

«L'art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel disciplinare la prescrizione delle sanzioni amministrative previste nei confronti degli enti per la responsabilità derivante da reato, stabilisce che:

“1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.

Tale regime derogatorio della prescrizione è ragionevole, in considerazione della diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delitto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale »

Caso in cui era stata richiesta l'applicazione di una sanzione amministrativa ad una società per conto della quale era stato commesso il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Angelo Matteo Socci

Claudio Cerroni

- Relatore -

Giovanni Liberati

Ubalda Macrì

ha pronunciato la seguente

ACR
440
Sent. n. sez. *440*

UP - 8/2/2018

R.G.N. 38862/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona

nel procedimento nei confronti di

S.p.a. *****

avverso la sentenza del 24/1/2017 del Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito per la S.p.a. ***** l'avv. Massimo Ortenzi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2017 il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi *****, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 152/2006, commesso quale legale rappresentante della S.p.a. *****, per essere tale reato estinto per prescrizione, e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tale società, in relazione alla sanzione di cui all'art. 25 *undecies*, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001, in relazione all'art. 192, comma 2, d.lgs. 152/2006, per essere anche

Spinaci

- tale sanzione estinta per prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla commissione del reato presupposto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione dell'art. 22 d.lgs. 231/2001, per l'erroneo rilievo da parte del Tribunale della prescrizione della sanzione amministrativa, da applicare alla società per conto della quale era stato commesso il reato di gestione non autorizzata di rifiuti contestato all'imputato, in quanto il corso del termine di prescrizione di dette sanzioni amministrative è interrotto dalla contestazione del reato e riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nei confronti dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.

2. L'art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel disciplinare la prescrizione delle sanzioni amministrative previste nei confronti degli enti per la responsabilità derivante da reato, stabilisce che:

"1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Tale regime derogatorio della prescrizione è ragionevole, in considerazione della diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità *ex delicto* di cui al d.lgs. n.231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale (cfr. Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 07/07/2016, Bonomelli, Rv. 267047; v. anche Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113).

Nel caso in esame il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa contestata alla S.p.a. *****, decorrente dalla consumazione del reato contestato all'imputato, verificatasi il 4 agosto 2001, è stato interrotto prima del suo integrale decorso mediante la notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 27 agosto 2013, cosicché è iniziato un nuovo termine di

prescrizione, ma decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

Ne consegue l'erroneità del rilievo della prescrizione di tale sanzione da parte del Tribunale di Fermo, non essendosi certamente compiuto il relativo termine quinquennale, anche volendo considerarlo decorrente dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Fermo il 24 gennaio 2017.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, per nuovo giudizio in ordine alla configurabilità e alla applicabilità della sanzione amministrativa contestata alla S.p.a. *****

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso il 8/2/2018

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati



Il Presidente
Luca Ramacci

